SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 156

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 12 al 18 maggio 2005)

INDICE

CURTO: sulla criminalità in provincia di Taranto (4-05686) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) *Pag.* 9073

DEMASI: sulla manutenzione del materiale rotabile delle Ferrovie dello Stato (4-07345) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 9075

FABRIS: sull'applicazione del sistema della patente a punti per gli autotrasportatori (4-07937) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 9079

sull'obbligo di catene a bordo dei veicoli (4-08215) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 9082

FILIPPELLI: sull'educazione motoria e sportiva (4-08267) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 9084

FIRRARELLO: sul concorso per la copertura di posti vacanti nella figura professionale di ufficiale giudiziario (4-07607) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) 9087

GIOVANELLI: sull'ufficio immigrazione della questura di Reggio Emilia (4-06837) (risp. SAPONARA, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 9089

KAPPLER: sulla sede dell'ufficio delle entrate del comune di Palestrina (4-07310) (risp. ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*) *Pag.* 9090

LABELLARTE: sulla durata delle sedute relative alle cause di separazione coniugale (4-07903) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) 9093

PERUZZOTTI: sul trasporto ferroviario in Lombardia (4-08538) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*) 9094

RIPAMONTI: sull'apertura di un ufficio postale all'interno del centro Mediaset di Cologno Monzese (4-07961) (risp. LANDOLFI, *ministro delle comunicazioni*) 9096

ROTONDO: sulla sezione staccata di Augusta del tribunale di Siracusa (4-06156) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) 9097

sul collegamento autostradale Catania-Siracusa (4-08192) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 9098

SERVELLO: sul rimpatrio dei cittadini italiani espulsi dalla Libia (4-08402) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 9100

TIPOGRAFIA DEL SENATO (350)

STIFFONI: sulla mancata diffusione del canale televisivo Arte (4-06634) (risp. LANDOLFI, *ministro delle comunicazioni*) *Pag.* 9102

sulle problematiche legate alla partenza di turisti italiani per i luoghi colpiti dallo *tsunami* del dicembre 2004 (4-07930) (risp. BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 9103

THALER AUSSERHOFER: sull'educazione fisica a scuola (4-08273) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 9085

TURRONI: sulla mancata demolizione di uno stabilimento balneare ubicato in Marina di Bibbona (4-02676) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) 9105

VALLONE ed altri: sulla mancata attivazione di sezioni di scuola dell'infanzia in Piemonte (4-08459) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) *Pag.* 9108

VERALDI: sulla soppressione dell'ufficio postale di Adami (4-07767) (risp. LANDOLFI, *ministro delle comunicazioni*) 9110

VIVIANI: sulla situazione presso la casa circondariale di Montorio (4-07541) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) 9111

CURTO. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso che:

la provincia di Taranto, nonostante l'apparente situazione da «isola felice» sotto il profilo dell'ordine pubblico, ha conosciuto negli ultimi mesi rigurgiti criminali localizzati soprattutto nel versante orientale e culminati, nel mese di settembre, in una importante operazione antimafia coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce che ha consentito di alzare il velo su presunte infiltrazione mafiose nel sistema degli appalti pubblici, in particolare nel comune di San Marzano di San Giuseppe (Taranto);

negli ultimi anni la magistratura tarantina, sia inquirente che giudicante, ha svolto un ruolo di primo piano nella lotta alla criminalità organizzata portando a compimento importanti processi alla malavita locale che hanno consentito di stroncare traffici di droga, armi ed il fenomeno dell'usura;

l'attività giudiziaria rischia però di essere vanificata non solo dai recenti episodi criminosi ma soprattutto dalla improvvida concessione di benefici da parte del locale Ufficio di sorveglianza in favore di soggetti condannati a lunghe pene detentive, così come ha già avuto modo di denunciare la Direzione distrettuale antimafia di Lecce;

infatti, secondo i dati del Ministero della giustizia, al 30 giugno 2003 il Tribunale di Sorveglianza di Taranto aveva in carico, in detenzione domiciliare, 558 condannati, di cui 210 in regime provvisorio. Alla stessa data erano però solo 40 i detenuti in regime di semilibertà, condizione questa che comporta maggiori restrizioni come il rientro in carcere la sera e l'obbligo dell'attività lavorativa;

tali dati stridono fortemente e sono in netta contro tendenza con quelli relativi alle province limitrofe;

tale situazione sarebbe ancor più grave nel merito ove si considerasse che, a norma dell'ordinamento penitenziario, dovrebbero essere esclusi da tali benefici i condannati per reati associativi, mentre non solo parrebbe elusa tale norma attraverso la concessione diretta da parte del magistrato e/o dell'Ufficio di sorveglianza («bypassando» di fatto le competenze del Tribunale) ma a tale singolare situazione si aggiungerebbe quella secondo la quale molti benefici sarebbero ottenuti attraverso la certificazione di patologie assolutamente irrilevanti,

l'interrogante chiede di conoscere:

la valutazione dei Ministri in indirizzo sui fatti esposti che, se confermati, potrebbero determinare una diffusa sfiducia nei confronti del sistema giudiziario in generale e della giustizia in particolare;

se non si ritenga quanto mai opportuna una immediata ispezione *in loco* per fare luce sulla inquietante vicenda.

(4-05686)

(26 novembre 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che, relativamente alla situazione della criminalità organizzata, quella del versante orientale della provincia ionica, tradizionalmente vicina alle organizzazioni mafiose leccesi e brindisine, sta attualmente evolvendo in nuove direzioni, a seguito dell'azione di contrasto di forze di polizia e magistratura che, colpendo drasticamente i *clan* storici insistenti in quella zona, che rappresentavano punti di riferimento e di aggregazione della malavita locale, ha determinato una disgregazione del vecchio sistema malavitoso locale.

In tale contesto alcuni personaggi già operanti nei vecchi *clan*, conservando un elevato carisma e spessore criminale, stanno cercando di affermarsi e di riaggregare intorno a sè la criminalità locale.

Tale processo di riaggregazione si presenta in maniera ancora molto frammentata e, in alcuni casi, è contrassegnato da forti contrasti per il controllo egemone di una determinata area e delle attività illecite.

Nel comune di San Marzano di San Giuseppe la malavita locale sta attraversando questa fase, caratterizzata dalla presenza di forti tensioni tra gruppi contrapposti, facenti capo a soggetti già incriminati in processi di mafia, dediti alle estorsioni ed al traffico di droga.

La situazione, tuttavia, è attentamente seguita dalle Forze dell'Ordine e dalla Magistratura, come dimostra l'operazione condotta nei confronti del *clan* Soloperto.

Per quanto riguarda le questioni sollevate in merito all'esercizio dell'attività amministrativa e giurisdizionale del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza di Taranto, si deve rilevare che non può configurarsi la detenzione domiciliare e la semilibertà soltanto in base ad un criterio di crescente rigore, per poi trarre inattendibili conclusioni di ordine statistico, atteso che ognuna di tali misure alternative corrisponde – sia in linea di principio, che nella prassi ordinaria – a distinte e peculiari esigenze applicative (si pensi all'onere del condannato di documentare una idonea prestazione lavorativa per poter beneficiare della misura alternativa di cui agli articoli 48-50 dell'ordinamento penitenziario, a fronte della diffusa disoccupazione che affligge la popolazione tarantina; e, quanto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sempre più estesi ambiti di sua applicazione previsti, in alternativa al rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione, per gravi ragioni di salute (art. 47-*ter*, comma 1-*ter*, dell'ordinamento penitenziario, come disciplinato dall'art. 4, comma 1, lett. *a)* della legge 27 maggio 1998, n. 165). Di qui la più nutrita casistica di detenzioni domiciliari concesse dal Magistrato e dal Tribunale di Sorveglianza di Taranto in rapporto al numero di detenuti ammessi al regime di semilibertà.

Quanto ai restanti rilievi formulati, si fa presente che il Tribunale a Sorveglianza di Taranto si è sempre ispirato a criteri di ragionevole prudenza nella valutazione dei casi meritevoli di concessione di benefici alternativi alla detenzione, tenendo presente, da un lato, l'esigenza di certezza dell'esecuzione della pena e l'eguaglianza, anche sotto il profilo di tale certezza, di tutti i cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.) e, d'altro lato, il diritto alla salute, che, anch'esso costituzionalmente garantito, ha effettivamente trovato, in circostanze particolarmente gravi, incondizionata tutela anche a preferenza del rinvio dell'esecuzione, come prevede la legge.

In nessun caso è mancata la verifica medico-legale della malattia addotta – la quale, ove possibile, è stata trattata in ambito penitenziario – e in tutti i casi di particolare serietà e problematicità si è fatto ricorso a perizia.

I provvedimenti provvisori emessi dal Magistrato di Sorveglianza sono sempre stati puntualmente delibati dal Tribunale. E, al fine di rendere possibile la più compiuta «impersonalità» delle decisioni, con recentissima modifica tabellare è stato stabilito – pur in assenza di una espressa incompatibilità legislativa al riguardo – che «nel caso in cui uno dei magistrati del collegio sia stato estensore di uno o più provvedimenti provvisori emessi in veste di magistrato di sorveglianza, il relativo procedimento sarà preferibilmente assegnato all'altro giudice togato».

Oltre ai riscontri di carattere sanitario, sono sempre stati acquisiti sul conto dei condannati aggiornati dati comportamentali, non esclusi quelli previsti dall'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario circa la «pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti».

Si fa infine presente che le medesime presunte anomalie evidenziate dal Senatore interrogante hanno formato oggetto di due esposti anonimi, archiviati dalla competente autorità giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra riferito, si deve in conclusione evidenziare la correttezza dell'operato, costituente piena espressione di insindacabili opzioni giurisdizionali, degli Uffici giudiziari interessati, non apparendo emergere, nel caso di specie, i presupposti per l'attivazione delle iniziative richieste.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(10 maggio 2005)

DEMASI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il giornale «Cronache del Mezzogiorno» del 24.09.04 pubblica la denunzia di un viaggiatore il quale, giunto a Salerno, non avrebbe potuto utilizzare, nonostante il pagamento del biglietto, il «servizio sostitutivo» per soppressione della corsa dell'autobus che avrebbe dovuto coprire la distanza residua tra la città di Salerno e la destinazione finale;

a tale grave disservizio si sarebbe aggiunto un episodio di mancata apertura delle porte di un convoglio e la conseguente impossibilità per i viaggiatori di abbandonare il convoglio stesso;

qualora verificati ed accertati, gli episodi riportati sarebbero solamente gli ultimi delle tante «disattenzioni» in danno dei cittadini provenienti o diretti nel Meridione d'Italia i quali, dalla privatizzazione delle Ferrovie dello Stato ad oggi, sono costretti a servirsi di materiale rotabile antiquato e mal tenuto, di stazioni fatiscenti con personale eternamente sotto organico, di una linea superata e permanentemente occupata da cantieri che determinano rallentamenti nonchè ritardi tali da sconvolgere completamente i programmi di mobilità dei passeggeri;

tale situazione di abbandono e di degrado accentuato dall'indifferenza è stata ripetutamente segnalata anche dallo scrivente con i mezzi a disposizione dei parlamentari senza che ci siano stati miglioramenti sul piano tecnico e su quello organizzativo;

i Ministri competenti non hanno provveduto a rispondere agli atti di sindacato ispettivo sui provvedimenti di competenza nonostante la consistente partecipazione azionaria dello Stato nella Società, che dovrebbe comportare grande interesse per tale tipo di trasporto, fondamentale e necessario per il rilancio ed il recupero del Mezzogiorno,

l'interrogante chiede di sapere:

se, secondo competenze, i Ministri in indirizzo intendano approfondire la fondatezza delle notizie riportate a pag. 8 del suddetto quotidiano;

se intendano aprire un'inchiesta che, con riferimento alla linea Napoli-Reggio Calabria-Sicilia, accerti, a salvaguardia della incolumità dei passeggeri ed a tutela dell'investimento dello Stato:

lo stato d'uso della strada ferrata;

lo stato d'uso e di manutenzione dei vagoni passeggeri e merci nonché delle locomotive;

l'efficienza degli scambi e del sistema di chiusura ed apertura dei passaggi a livello;

le condizioni ed il destino di scali ferroviari in uso e/o disuso;

il livello di sicurezza, specie nelle ore notturne, all'interno delle stazioni ferroviarie e nelle aree ad esse adiacenti;

gli organici del personale in servizio;

il numero e la professionalità delle ditte alle quali, nella logica della esternalizzazione, sono state affidate alcune incombenze precedentemente svolte dal personale dipendente.

(4-07345)

(29 settembre 2004)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, le Ferrovie dello Stato s.p.a. hanno riferito che, in ordine alle avarie o anormalità accidentali alle carrozze, nelle officine della Divisione passeggeri vengono

eseguiti interventi di riparazione specifici mirati alla eliminazione delle cause che hanno prodotto tali irregolarità.

Tutte le carrozze vengono sottoposte ad operazioni di manutenzione programmata secondo piani manutentivi emanati dalla struttura Unità tecnologie materiale rotabile ed approvati da Cesifer (certificazione di sicurezza imprese ferroviarie) di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a..

I controlli vengono effettuati sia su base temporale sia con riferimento alla percorrenza chilometrica.

In particolare vengono eseguite le seguenti operazioni:

Revisione di officina: viene eseguito ogni 6 anni o alla percorrenza di 1 milione/850,000 Km (a seconda della tipologia del rotabile) presso le officine del Gruppo Ferrovie dello Stato o dell'industria privata un intervento volto al ripristino delle condizioni di origine per quanto attiene alla sicurezza al decoro ed al *comfort* in esercizio.

Revisione periodica intermedia: viene eseguita a metà circa del ciclo ordinario di revisione e con lo stesso scopo di cui sopra, con minore impegno di manodopera.

Revisione annuale: viene effettuata ad intervallo fra due revisioni al fine di preservare la sicurezza di esercizio ed il buon funzionamento degli impianti di bordo.

Visita semestrale: viene eseguita su tipologie di veicoli – in particolar modo quelli con velocità di 200 Km/h sottoposti a gravoso impegno di utilizzazione, allo scopo di controllare con maggiore frequenza e quindi mantenere in efficienza determinate apparecchiature degli impianti di bordo.

Manutenzione corrente programmata treno completo (MCPTC): viene eseguita senza scomporre il convoglio a tutte le carrozze in composizione su fosse di visita o binari attrezzati a scadenze di 8.000 e 16.000 Km. In tale occasione vengono effettuati accurati controlli a tutte le apparecchiature riguardanti la sicurezza, provati gli impianti di bordo ed eliminate le anormalità riscontrate.

Visita tecnica: viene eseguita dal personale di esercizio ad intervallo di 72 ore o entro i 16.000 Km. In tale visita sono previsti controlli visivi ai dispositivi relativi alla sicurezza ed interventi per l'eliminazione di anormalità riportate sul libro di bordo.

Per quanto attiene allo stato della linea presa in esame, le Ferrovie dello Stato hanno precisato che al momento della presentazione dell'interrogazione tale linea non era occupata da cantieri di lavoro che determinavano rallentamenti e ritardi.

Per l'esecuzione di detti lavori infatti, effettuati con personale ferroviario o con ditte, vengono normalmente utilizzate fasce orarie notturne e in assenza di circolazione treni.

Per quanto riguarda l'efficienza degli scambi e del sistema di chiusura ed apertura dei passaggi a livello, si fa presente che nella tratta in

questione, nel corso dell'anno 2003, sono stati rinnovati 4 deviatoi nella stazione di Torre Annunziata C.le, con la sostituzione di 8 cassoni di manovra di passaggi a livello di tipo innovativo; nel corrente anno è previsto il rinnovo di 17 deviatoi nelle stazioni di Portici, S. Maria La Bruna, Torre Annunziata C.le, Pompei e Nocera Inferiore e la sostituzione di 56 cassoni di manovra di passaggi a livello di nuova tecnologia.

Alla manutenzione dei passaggi a livello è dedicata la massima attenzione. Ogni impianto risponde agli *standard* previsti e vengono assicurate le manutenzioni cicliche. Nel corso degli ultimi anni nessuna anomalia si è verificata nei sistemi di apertura e chiusura.

Per quanto concerne le piccole stazioni con modeste frequentazioni di passeggeri, sono previsti progetti di razionalizzazione che prevedono specifiche soluzioni in base alla situazione in cui si trovano i fabbricati viaggiatori e le relative pertinenze.

La valorizzazione commerciale è la prima opportunità che viene analizzata perché, oltre a produrre utili, garantisce un presenziamento indotto e assicura comunque i servizi di stazione nei confronti dei viaggiatori.

Nell'ipotesi che non sia possibile una valorizzazione commerciale si ricercano soluzioni che privilegino accordi con organismi e istituzioni locali quali Comuni, Province e associazioni riconosciute per lo svolgimento di attività a sfondo sociale, culturale e di assistenza.

Per quanto attiene al trasporto regionale, le Ferrovie dello Stato comunicano di aver avviato un ampio e articolato piano di miglioramento della qualità del servizio con interventi mirati alla pulizia e al decoro dei mezzi, alla riorganizzazione della rete di vendita, al miglioramento dell'informazione alla clientela, alla integrazione con le altre modalità di trasporto.

Il piano di investimenti della Divisione trasporto regionale della società ferroviaria prevede, nel periodo 2004-2007, una spesa di circa 2,5 miliardi di euro, pari a circa il 30% del fatturato della Divisione medesima relativo allo stesso periodo. In particolare tale impegno finanziario riguarda sia l'acquisto di nuovi mezzi sia la ristrutturazione e la riqualificazione di carrozze già in uso.

La percentuale delle carrozze climatizzate crescerà gradualmente fino a raggiungere nel 2006 il 90% dell'intero parco; mentre sempre per lo stesso anno sarà dell'86% la percentuale dei posti offerti in materiale nuovo o ristrutturato.

Infine, per quanto riguarda il caso specificatamente citato dall'interrogante, gli autoservizi sostitutivi Potenza-Salerno e viceversa, istituiti dalla Divisione passeggeri nell'anno 2000 e soppressi il 1° settembre 2004, sono stati ripristinati a cura della Direzione regionale Basilicata

di Trenitalia s.p.a. con un contributo della Regione stessa a decorrere dal 18 ottobre 2004.

Il Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti
TASSONE

(16 maggio 2005)

FABRIS. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso:

che, secondo notizie apparse sulla stampa nazionale, a seguito dell'ingresso della Slovenia nell'Unione europea, segnatamente il 1° maggio 2004, il transito degli autoarticolati sloveni in entrata e in uscita dall'Italia è aumentato del 234%;

che, in particolare, secondo le risultanze di un rapporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, detto incremento sarebbe passato da una media di 440 autoarticolati a 1.032 autoarticolati al giorno solo per i principali valichi del Friuli-Venezia Giulia;

che contemporaneamente è calato il numero delle imprese italiane di autotrasporto, e di fatto si è verificato ciò che da tempo veniva denunciato dagli autotrasportatori italiani, ovverosia l'invasione esponenziale del trasporto pesante sloveno, non più legato a permessi contingentati, e riduzione delle imprese nazionali;

che per il 2005 la Fita CNA, una delle prime organizzazioni di categoria a lanciare l'allarme per tale fenomeno, ha stimato la presenza di Tir sloveni non inferiore alle 130.000 unità, contro le 54.000 autorizzazioni bilaterali assegnate prima del libero cabotaggio;

considerato:

che, in base al rapporto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per ogni veicolo transitato nel primo periodo di rilevazione ne risultano transitati 2, 345 dopo l'ingresso della Slovenia nell'Unione europea;

che, in particolare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha monitorato l'incremento del traffico dei veicoli sloveni sui valichi del Friuli-Venezia Giulia dal 15 novembre 2003 al 30 aprile 2004 (prima dell'ingresso della Slovenia nell'Unione europea) e dal 9 giugno al 7 luglio 2004, sulla base delle medie di transito (sia in entrata che in uscita) rilevate nel giorno del mercoledì,

si chiede di sapere:

quale sia la posizione del Governo rispetto al verificarsi del fenomeno descritto in premessa e, in particolare, se e quali provvedimenti saranno assunti al riguardo;

se il Governo non concordi nel ritenere che, qualora non saranno date regole certe sul punto, a pagare le conseguenze di tale situazione sia proprio la competitività delle imprese italiane di autotrasporto, sia in ambito nazionale che comunitario;

se e quali provvedimenti siano stati assunti al riguardo, pure al fine di garantire il contenimento dei costi in termini di sicurezza stradale e di inquinamento;

se il Governo non ritenga che il problema sollevato con la presente interrogazione emerga ancora più chiaramente qualora si consideri che il nuovo codice della strada, a seguito delle modifiche entrate in vigore il 1° luglio 2004, prevede attualmente sanzioni durissime per gli autotrasportatori senza che fosse prevista contestualmente all'entrata in vigore della patente a punti pure quella di una specifica patente professionale per gli stessi, ovvero di una normativa di coordinamento delle sanzioni previste dal codice della strada almeno per la categoria interessata;

se il Governo non ritenga che il fatto che sia applicata la patente a punti senza che esista una patente professionale per gli autotrasportatori rappresenti, in punto di fatto e di diritto, anche per l'invasione esponenziale dei veicoli stranieri i cui conducenti non sono soggetti alla normativa relativa alla patente a punti, per gli autotrasportatori stessi una vera e propria ingiustizia perché, se la patente a punti da un lato si pone come importante deterrente alla trasgressione delle norme del codice della strada, dall'altro può incidere profondamente sulla vita professionale e familiare degli autotrasportatori e sui costi sostenuti dalle imprese italiane di autotrasporto;

se e quali provvedimenti saranno assunti dal Governo per modificare le condizioni avverse nelle quali le imprese italiane di autotrasporto e i professionisti autotrasportatori si trovano costretti ad espletare la loro attività lavorativa nelle strade, condizioni peraltro rese disastrose da molteplici altri fattori quali l'inadeguatezza delle carreggiate e degli spazi delle corsie di emergenza, l'inadeguatezza anche numerica delle zone di sosta, ecc., elementi che, da soli, renderebbero ancora più evidente l'ingiustificata disparità di trattamento di tali soggetti professionali rispetto a tutti gli altri comuni cittadini utenti delle strade.

(4-07937)

(18 gennaio 2005)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, per quanto riguarda il nuovo codice della strada si comunica che il sistema della patente a punti è stato elaborato principalmente per stimolare negli utenti maggiore attenzione ed un maggior rispetto delle norme che regolamentano la circolazione stradale.

Da un punto di vista giuridico, la decurtazione del punteggio a seguito di infrazione non costituisce una vera e propria sanzione, giacché non porta ad un'immediata afflizione per il conducente né di natura personale né di natura patrimoniale, ma è una misura di carattere cautelare che monitorizza il grado di idoneità tecnica di ogni singolo conducente. In questa ottica il conducente che non commette violazioni alle norme del codice della strada non solo mantiene intatto il suo punteggio ma addirittura può ogni due anni acquisire dei *bonus* che gli permettono di au-

mentare il suo monte punti. Di contro, il conducente che viola le norme di comportamento nel traffico subisce una perdita di punteggio che può andare da uno a dieci punti per ogni singola infrazione.

Ciò premesso deve osservarsi che l'eventuale istituzione di una patente professionale sulla quale detrarre i punti per le infrazioni commesse dal conducente che esercita professionalmente attività di autotrasporto deve essere attentamente valutata sia alla luce delle sue implicazioni sulla sicurezza stradale sia delle disposizioni comunitarie armonizzate in materia di patenti di guida. Inoltre, occorre determinare la portata dell'introduzione della patente professionale e, in particolare, il fatto che se un conducente titolare sia della patente «ordinaria» sia della patente «professionale» perdesse tutti i punti su uno dei due documenti e dovesse essere considerato «non idoneo» al relativo esame di revisione non avrebbe titolo di fatto a condurre più alcun veicolo a motore, avendo dimostrato di non possedere tutti i requisiti di idoneità tecnica richiesti dalla normativa vigente.

Bisogna, infine, far presente che anche i conducenti stranieri che circolano in Italia sono assoggettati in qualche misura alla disciplina della patente a punti. La legge 214/2003 ha difatti stabilito che detti conducenti, quando commettono infrazioni che comportano decurtazioni dei punti, devono essere registrati in una speciale banca dati gestita dal centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri. Qualora nell'arco di un anno questi conducenti commettano gravi violazioni per un totale di venti punti si procede all'inibizione della guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco di due anni l'inibizione alla guida è limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni l'inibizione alla guida è imitata a sei mesi.

Per quanto riguarda infine gli aspetti internazionali, si fa presente che a partire dal 1º maggio 2004 l'Unione europea si è allargata a 10 nuovi Paesi, con applicazione del regime giuridico dei trasporti infracomunitari. Inoltre i trasportatori di 3 di questi (Slovenia, Cipro e Malta) sono stati immediatamente autorizzati ad effettuare attività di cabotaggio sul territorio degli altri Stati membri.

Il rilevato incremento della presenza dei veicoli sloveni sul territorio italiano (stima di 130.000 veicoli sloveni per il 2005 della FITA/CNA) è un fenomeno naturale, conseguente all'entrata della Slovenia nell'Unione europea e all'applicazione delle regole comunitarie. Non e quindi possibile adottate misure che erano invece possibili sotto la previdente regolamentazione bilaterale.

Dal richiamato rapporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti emerge che circa l'87% delle merci trasportate dai veicoli sloveni aveva una destinazione italiana: si tratta quindi di un traffico infracomunitario che prima del 1º maggio 2004, anche se in misura inferiore, veniva effettuato con le autorizzazioni bilaterali e non può pertanto essere equiparato semplicemente alla possibilità di svolgere trasporto in ambito na-

zionale (cabotaggio), pur essendo probabile che in connessione con i trasporti infracomunitari possano essere effettuati trasporti di cabotaggio in misura al momento non quantificabile.

Per quanto riguarda il trasporto di cabotaggio, in coincidenza con l'entrata dei 10 nuovi Paesi nell'Unione europea è stata introdotta una disciplina che regola il settore attraverso una interpretazione del principio di «temporaneità», per il quale ai sensi del regolamento CEE n. 3118/93 deve svolgersi tale attività obbligando a tenere a bordo un libretto per la puntuale registrazione dell'attività svolta onde consentire i dovuti controlli.

Per quanto attiene infine al corretto svolgimento dell'attività di trasporto dei vettori stranieri, e quindi anche per ciò che concerne il cabotaggio, i controlli effettuati su strada dalle pattuglie della Polizia Stradale sono stati intensificati al fine di scoraggiare eventuali comportamenti non conformi alla normativa nazionale e comunitaria.

Il Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti
TASSONE

(16 maggio 2005)

FABRIS. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

le avverse condizioni atmosferiche, tipiche della stagione invernale, interessano oramai indistintamente l'intera penisola italiana, procurando enormi disagi soprattutto alle popolazioni del Centro-Sud, meno abituate ad affrontare simili situazioni climatiche;

la sicurezza stradale in riferimento alla circolazione degli autoveicoli su strade ghiacciate o innevate rappresenta un tema di primaria importanza;

l'articolo 122.8 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada prevede che «Il segnale catene per neve obbligatorie deve essere usato per indicare l'obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto del segnale, con catene da neve o con pneumatici da neve»;

gli pneumatici invernali, detti anche «da neve» o «termici», riconoscibili per la sigla M&S, M-S, MS o M+S, assicurano prestazioni superiori in aderenza, motricità e frenata nelle abituali condizioni invernali, ovverosia quando la strada non è solo innevata, ma anche ghiacciata o bagnata;

numerosi Paesi europei, tra cui Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Svezia e Slovenia, hanno posto in essere normative che prevedono l'obbligo tassativo del montaggio di pneumatici per l'intera stagione invernale;

dal 1997 la Valle d'Aosta ha emanato una specifica ordinanza che impone l'utilizzo di pneumatici invernali o di catene al seguito dal 15 ottobre al 15 aprile;

considerato che:

secondo quanto emerso nel corso dell'audizione del Presidente dell'ANAS, Vincenzo Pozzi, presso l'8ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, potrebbe presto farsi spazio una normativa che preveda sempre l'obbligo di catene a bordo dei veicoli;

gli pneumatici invernali, non necessitando del montaggio di catene, garantiscono la prosecuzione della marcia in tutta sicurezza senza fermarsi;

in Italia l'impiego di pneumatici invernali è diffuso in ben oltre la metà delle autovetture circolanti;

l'obbligo di catene a bordo non è praticabile indistintamente per tutte le tipologie di vetture;

nei mesi scorsi si sono verificati alcuni episodi che hanno visto coinvolti automobilisti costretti dalle forze dell'ordine ad invertire il senso di marcia poiché non in possesso di catene da neve, sebbene muniti di pneumatici invernali,

si chiede di sapere se corrisponda al vero che il Ministro in indirizzo stia considerando la possibilità di una modifica normativa volta a prevedere l'obbligo di catene a bordo e se tale obbligo non sia considerato assolto qualora l'autovettura sia già equipaggiata con pneumatici invernali. (4-08215)

(24 febbraio 2005)

Risposta. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, si osserva che la vigente normativa già considera equivalente l'uso di catene da neve a quello di peneumatici da neve ai fini dell'osservanza dell'obbligo scancito dal combinato disposto dagli articoli 146, decreto legislativo 285/92, e 122, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica 495/92.

Non si ritiene pertanto che possano esservi incertezze interpretative nell'applicazione delle norme in questione.

Per quanto concerne poi la prospettata eventualità di modifiche al codice della strada volte ad introdurre l'obbligo di tenere sempre le catene a bordo dei veicoli, si deve osservare che tale eventuale norma non sarebbe comunque risolutiva del prospettato problema in quanto il previsto obbligo di equipaggiamento dei veicolo durante la circolazione potrebbe riguardare solo i veicoli immatricolati in Italia, essendo in contrasto con il diritto comunitario l'introduzione unilaterale in tale materia di norme nazionali cogenti *erga omnes.*

Si consideri inoltre che su alcuni tipi di autovetture, date le loro caratteristiche costruttive, non possono essere montate le catene da neve; tali autoveicoli pertanto dovrebbero essere sempre equipaggiati con pneumatici da neve.

Si ritiene, in conclusione, che in caso di straordinari eventi atmosferici lo strumento maggiormente idoneo a limitare i disagi sia costituito dall'informazione sulle condizioni della viabilità.

In tal senso il Governo sta operando attraverso il coordinamento delle iniziative ai vari livelli istituzionalmente competenti.

Il Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti
TASSONE

(16 maggio 2005)

FILIPPELLI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

l'educazione motoria e sportiva è stata definita dall'OMS e dall'Unione europea componente essenziale per una equilibrata crescita culturale e sociale dei giovani e degli adulti durante tutto l'arco della vita;

lo schema del decreto legislativo 17/01/05 prevede che l'educazione fisica nelle scuole superiori sarà obbligatoria per una sola ora, obbligatoria opzionale per un'eventuale seconda. Questo significa che nei primi due anni delle superiori gli studenti sceglieranno se fare la seconda ora di educazione fisica e che la scuola dovrà avere in organico gli insegnanti necessari per assicurare le lezioni. Nei tre anni successivi, invece, la riforma prevede che la seconda ora di scienze motorie sia «opzionale»;

la riforma della scuola primaria e secondaria di primo grado ha già di fatto ridotto il monte ore annuale di educazione fisica;

nella totalità dei Paesi europei l'educazione motoria, fisica e sportiva è obbligatoria in tutto il percorso scolastico e per un monte ore annuale decisamente superiore a quello italiano;

che l'attività motoria nelle scuole svolge un ruolo fondamentale, agendo sulla quasi totalità dei bambini e degli adolescenti, nel contrastare l'insorgere delle problematiche sanitarie quali l'aumento della sedentarietà, del sovrappeso e dell'obesità,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro non ritenga necessario modificare la bozza di riforma fin qui elaborata, così da tornare ad almeno due ore settimanali obbligatorie di educazione fisica;

se il Ministro in indirizzo non consideri essenziale che la scuola pubblica potenzi un servizio come quello dell'attività motoria, proprio quando nel privato c'è un aumento costante della richiesta;

se il Ministro non concordi con il parere di molti esperti, i quali sostengono che prevedere un'ora sola di attività motoria è del tutto inutile dal punto di vista didattico e della salute, e spingerà molti più ragazzi a rivolgersi alle palestre private per mantenersi in forma, con un grave dispendio di denaro da parte delle famiglie, che già devono sostenere gli alti costi dei testi scolastici e del mantenimento agli studi dei propri figli. (4-08267)

(2 marzo 2005)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che la bozza di decreto sulla riforma della scuola secondaria prevede la riduzione ad un'ora obbligatoria settimanale delle lezioni di educazione fisica;

che per i nostri ragazzi la ginnastica è molto importante in quanto serve al loro sviluppo fisico e mentale, ne facilita la socializzazione, li abitua alla disciplina e contribuisce ad allontanarli dalla droga, oltre a fornire opportunità di lavoro;

considerato:

che la riduzione del tempo già limitato per questa disciplina scolastica rappresenta un passo indietro in quanto non contribuisce a dare un'immagine moderna della scuola italiana che in questo campo ha molto da imparare dalle scuole straniere e contraddice quanto su questo tema si è detto e scritto nel corso dell'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport appena concluso;

che anche il Ministro della salute, in seguito ai dati preoccupanti emersi sullo stato di salute della popolazione, che ha registrato un aumento considerevole della tendenza all'obesità da parte delle giovani generazioni, ha invitato le persone a seguire una corretta alimentazione accompagnata da una più intensa attività fisica,

si chiede di sapere se non sia il caso di rivedere la parte del testo della bozza di decreto sulla riforma della scuola secondaria relativa alla lezione di educazione fisica riportando almeno a due ore settimanali la lezione stessa e, in generale, se non si ritenga necessaria una più approfondita riflessione sul tema dell'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole al fine di rivalutare questa disciplina e darle lo spazio che merita nel quadro delle materie d'insegnamento scolastico.

(4-08273)

(3 marzo 2005)

RISPOSTA. (*) – Si risponde alle interrogazioni parlamentari indicate in oggetto con le quali gli onorevoli interroganti, nel rilevare l'importanza dell'attività motoria per prevenire il fenomeno dell'obesità giovanile, chiede interventi per evitare la riduzione delle ore settimanali di educazione fisica.

Si precisa prima di tutto che l'Amministrazione è consapevole che le attività motorie e sportive sono fondamentali per la crescita umana, culturale e civile delle giovani generazioni e che queste attività sono anche efficaci per prevenire fenomeni e patologie fisiche.

La riforma del sistema scolastico valorizza il ruolo e la funzione dell'educazione fisica nel processo della formazione dei giovani e, coerentemente con lo spirito che la anima, riconoscendo allo studente la capacità

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

di concorrere alla costituzione del proprio percorso scolastico, distribuisce lo studio di detta disciplina tra il percorso obbligatorio e il percorso opzionale obbligatorio.

Nel primo ciclo sono state conservate le ore previste dalla disciplina previgente e, in più, sono state introdotte ore facoltative a scelta dello studente e delle famiglie, che diventano peraltro obbligatorie una volta effettuata la scelta.

Tali scelte, ad oggi limitate dall'esigenza di procedere con gradualità alla modifica delle dotazioni organiche, a regime potranno esplicarsi liberamente e presumibilmente si indirizzeranno in larga misura verso l'educazione motoria.

Si ricorda anche che nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado tra gli obiettivi specifici di apprendimento alla convivenza civile sono presenti l'educazione alla salute ed alimentare che tutti i docenti, e quindi anche i docenti di educazione fisica, sono chiamati a insegnare; tali educazioni potranno contribuire a prevenire il fenomeno dell'obesità giovanile.

Per quanto riguarda il secondo ciclo d'istruzione il procedimento di definizione della bozza del decreto legislativo si è ora concluso dopo il confronto con le Regioni, le forze sociali, le associazioni professionali e disciplinari. I responsabili della scuola dei partiti della maggioranza hanno espresso una sostanziale intesa sull'impianto e sui contenuti della riforma del secondo ciclo di istruzione e istruzione e formazione professionale e, pertanto, il provvedimento sarà sottoposto alla prima approvazione del Consiglio dei ministri. Il dibattito in merito ai contenuti del decreto legislativo stesso proseguirà poi presso le competenti sedi istituzionali: Conferenza unificata e Assemblee parlamentari.

Nella suindicata bozza di decreto il monte annuale di ore per le scienze motorie, nell'ambito dell'orario annuale obbligatorio riservato a ciascun liceo, risulta essere di 66 ore per ciascun indirizzo.

Sono quindi due le ore settimanali obbligatorie, così come nell'ordinamento previgente, e ciò potrà portare ad un aumento dell'offerta formativa in questo campo in quanto alle ore obbligatorie potranno aggiungersi le ore offerte dalla scuola e fruibili a scelta dello studente.

In questa bozza di decreto è stata inserita anche apposita previsione che riconosce crediti formativi conseguiti nelle attività sportive svolte dallo studente presso associazioni sportive ed a tal fine impegna a promuovere apposite convenzioni.

Si ricorda a tale riguardo che per favorire la crescita culturale, civile e sociale dei giovani, concorrere a prevenire e superare la dispersione scolastica, il disagio giovanile e la marginalità sociale, potenziare e diversificare le proposte, le occasioni di attività motoria e di pratica sportiva, anche in base alle attitudini, alle preferenze ed alle capacità individuali, già nel giugno 2002 è stata stipulata apposita intesa con il CONI. Questa intesa, che ha validità di tre anni ed è annualmente soggetta a verifica, impegna il Ministero ed il CONI a favorire l'attività ludico-motoria nella scuola dell'infanzia ed elementare, promuovere e diffondere nella scuola

media la conoscenza di base e l'avviamento alle diverse discipline sportive mediante convenzioni tra istituzioni scolastiche e i soggetti pubblici e privati titolari di impianti sportivi, promuovere e diffondere nella scuola secondaria di secondo grado l'attività sportiva in specifiche discipline, ponendo particolare riguardo alle attitudini, alle preferenze ed alle capacità degli allievi, sempre mediante convenzioni tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le Università ed i soggetti pubblici e privati titolari di impianti sportivi. La stessa intesa impegna i contraenti a promuovere ed organizzare i giochi sportivi studenteschi favorendo la partecipazione ai giochi anche delle Comunità Italiane all'estero.

Si fa presente infine che il Ministero, aderendo alla decisione n. 91/2003 CE del 6 febbraio 2003 del Consiglio e del Parlamento europeo, che ha proclamato l'anno 2004 «Anno europeo dell'educazione attraverso lo Sport», per riaffermare il valore formativo dello sport ha bandito, in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il concorso «Inventa lo sport», destinato alle classi quarte e quinte della scuola primaria statale e paritaria presenti su tutto il territorio nazionale.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca
APREA

(10 maggio 2005)

FIRRARELLO. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso che:

con decreto ministeriale dell'8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 13 dicembre 2002, è stato indetto un concorso pubblico distrettuale per la copertura di 443 posti vacanti nella figura professionale di ufficiale giudiziario, area funzionale C inquadramento economico C1 del personale del Ministero della giustizia, amministrazione giudiziaria, disponibili negli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti;

il concorso era su base distrettuale (distretto o gruppi di distretto in ogni singola Regione) e nel bando veniva specificato che i concorrenti avrebbero potuto concorrere in un solo distretto;

la procedura concorsuale è stata conclusa da poco e darà luogo alla proclamazione, in totale, di 443 vincitori e di 753 idonei;

con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, il Ministro della giustizia è stato autorizzato ad assumere, per l'anno in corso, il contingente di soli 154 ufficiali giudiziari C1;

con nota del 28 settembre 2004, il capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi comunicava la decisione di incrementare le assunzioni di ulteriori 94 unità;

il Ministero della giustizia, nonostante la grave carenza di organico che interessa tutti gli UNEP, ha deciso di procedere a 248 assunzioni tutte autorizzate per i soli distretti del Nord;

il fatto che lo scaglionamento per distretti non sia previsto dal bando ma sia il frutto di una decisione successiva alla conclusione dei concorsi ha impedito ai concorrenti di poter decidere eventualmente se

concorrere per i distretti con maggiori carenze di organico, e ciò a danno dei vincitori ed idonei meridionali, sottoposti tra l'altro ad una selezione più dura a causa dell'elevato numero di concorrenti a fronte di un minor numero di posti messi a concorso;

i posti previsti dall'attuale pianta organica degli ufficiali giudiziari C1 sono 2289, di questi sono effettivamente coperti 1468, quindi l'attuale scopertura è di circa 821 posti (salvo pensionamenti);

se ciò fosse vero saremmo in presenza di un arbitrio assolutamente ingiustificato con evidenti profili di incostituzionalità per disparità di trattamento fra i medesimi aventi diritto,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno che si proceda al più presto all'assunzione di tutti i 443 vincitori del concorso per ufficiale giudiziario con l'aumento del 10% , così come previsto in tutti i precedenti concorsi, al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento e di ripristinare le condizioni di effettività della legge e della giustizia;

quali siano i suoi intendimenti in ordine all'utilizzo completo della graduatoria degli idonei al fine di coprire tutti i posti previsti nella dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria per la figura dell'ufficiale giudiziario C1 e, in applicazione della vigente normativa in materia, segnatamente dell'art. 9 della legge n. 3 del 2003, procedere all'assunzione dei restanti idonei nelle cancellerie giudiziarie al fine di coprire i vuoti di organico ed alleviare anche se in minor misura le disfunzioni della giustizia, la cui carenza di personale è denunciata da tutti i Capi degli Uffici Giudiziari.

(4-07607)

(3 novembre 2004)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta che questa Amministrazione ha utilizzato le 154 unità autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, più 94 unità residue con autorizzazione disposta con il il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, per assumere 248 vincitori del concorso distrettuale a 443 posti di ufficiale giudiziario C1, destinando gli stessi nei distretti con maggiore scopertura dell'organico che, nello specifico, corrispondono ai distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Trento, Trieste e Genova.

Si fa presente che la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ha previsto una deroga al blocco delle assunzioni nel pubblico impiego per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio.

Per quanto riguarda questo Ministero è stata individuata dalla stessa legge finanziaria la priorità dell'immissione in servizio dei vincitori e degli idonei al citato concorso distrettuale a 443 posti di ufficiale giudiziario C1, bandito con P.D.G. 8 novembre 2002, sempre nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione.

Pertanto, i rimanenti vincitori, non assunti nell'anno 2004, saranno convocati per la stipula del contratto individuale di lavoro solo dopo l'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei mistri – Dipartimento per la funzione pubblica.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(10 maggio 2005)

GIOVANELLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

da molto tempo nella città di Reggio Emilia, come in altre città, ai fini dell'espletamento delle pratiche per la regolarizzazione, la permanenza e il lavoro, previste dalla cosidetta «legge Bossi-Fini», uomini e donne immigrati sono costretti a lunghissime attese e code di giorno e di notte per poter riservarsi il diritto e lo spazio per presentare domande e documenti;

ci si trova di fronte ad un grave ed inutile disagio per questi immigrati, che debbono subire il peso di adempimenti irragionevolmente faticosi e il costo dell'inadeguatezza dei servizi e del personale di Questura di Reggio Emilia, così come di altri uffici pubblici;

non è accettabile che in un paese democratico e civile si verifichino a lungo situazioni così lacunose e pesanti per persone che contribuiscono seriamente all'economia e ai servizi, sottoponendoli a oneri umilianti nel momento in cui si mostrano fermamente intenzionati a osservare le leggi e le loro prescrizioni,

si chiede di sapere:

cosa intenda fare il Governo per semplificare le procedure burocratiche di regolarizzazione permanente di accesso al lavoro per immigrati;

se intenda rafforzare a breve termine il personale degli uffici nelle città come Reggio Emilia, ove più intenso è il fenomeno dell'immigrazione, in modo che possa operare con la necessaria efficienza, il rispetto della legge e della dignità delle persone.

(4-06837)

(25 maggio 2004)

RISPOSTA. – Le esigenze straordinarie di lavoro per gli addetti all'Ufficio immigrazione della Questura di Reggio Emilia, connesse con le procedure di emersione/legalizzazione dei lavoratori stranieri di cui alla legge n. 189 del 2002 (cosiddetta Bossi-Fini), si sono ormai esaurite.

A conclusione della procedura, che ha consentito la regolarizzazione di oltre 8.000 extracomunitari, la provincia in questione registra la presenza di circa 44.000 cittadini stranieri regolarmente soggiornanti a fronte dei circa 29.000 precedenti.

Il Prefetto di Reggio Emilia ha riferito al riguardo che, in considerazione dell'incremento dei carichi di lavoro, si è provveduto ad un poten-

ziamento dell'organico dell'Ufficio in questione, portato a 27 unità, e ad istituire un *call-center* presso l'Amministrazione provinciale, che ha il compito di fissare appuntamenti individuali agli utenti stranieri presso gli sportelli dell'Ufficio Immigrazione, riducendo in tal modo i tempi di attesa ed il fenomento delle «code».

Il servizio, attivato dal 25 novembre scorso, ha ricevuto nei tre mesi iniziali più di 6.000 telefonate e prenotato oltre 3.000 appuntamenti, per una media di 90 al giorno.

Ciò premesso si segnala che, allo scopo di ridurre ulteriormente i tempi di attesa per il rilascio ed il rinnovo dei permessi in tutte le province, il Dipartimento della pubblica sicurezza, in conformità a quanto previsto dall'articolo 39, commi 4-*bis* e 4-*ter* della legge n. 3 del 2003 (come modificato dall'articolo 1-*quinquies* della legge n. 271 del 2004) sta studiando la fattibilità di un progetto volto alla stipula di convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la semplificazione delle procedure ammininistrative relative ai permessi di soggiorno.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
SAPONARA

(5 maggio 2005)

KAPPLER. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

nel 1997 il Ministero delle finanze, Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio, con bando di gara, chiese per il Comune di Palestrina (Roma) la reperibilità di locali da adibire ad uso uffici pubblici, al fine di ospitarvi gli uffici finanziari dello stesso Comune, che ormai risultavano essere del tutto inadeguati alla destinazione originaria;

che, considerate le esigenze di cui sopra, fu chiesta espressamente una superficie di circa 1.200 mq con annessi posti auto;

che, avvenuto lo svolgimento di tutti gli adempimenti del caso, la Società Lenedil a r.l. , con sede in Roma, via degli Olivi 35, si aggiudicava la gara;

che i locali destinati all'uso su descritto erano stati individuati in quelli siti in via Prenestina Antica 177, di proprietà della suddetta Lenedil e concessi in locazione al Comune di Palestrina, così come previsto dal bando di gara;

considerato che:

nel corso della formalizzazione amministrativa del contratto vennero rilevati elementi di notevole difformità che mettevano in evidenza abusi edilizi incompatibili tanto con la destinazione prevista quanto con i presupposti del bando;

proprio a fronte di tali irregolarità la proprietà è stata costretta, successivamente alla gara, a proporre istanza di sanatoria ai sensi dell'art. 12 della legge 47/85;

il Comune di Palestrina emetteva la relativa sanzione amministrativa a fronte di una valutazione irrisoria del valore commerciale del bene,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in ordine all'opportunità:

di avviare un approfondito esame sulle modalità di espletamento della gara, con particolare riferimento al possesso dei requisiti richiesti dal bando da parte della società Lenedil a r.l.;

di effettuare altresì una valutazione sull'idoneità dei locali individuati affinché si possa stabilire se la valutazione del maggior valore del bene assunta a riferimento per la definizione della sanzione comminata sia da ritenere congrua o frutto di una stima approssimativa a danno dell'Ente.

(4-07310)

(23 settembre 2004)

RISPOSTA. – Con il documento di sindacato ispettivo in esame l'onorevole interrogante chiede di conoscere, con riferimento alla ricerca dei locali da destinare quale sede dell'Ufficio delle entrate nel Comune di Palestrina, individuati ed offerti dalla società Lenedil s.r.l. ed ubicati in Via Prenestina Antica, se il Ministro dell'economia e delle finanze ritenga opportuno esaminare le modalità di espletamento della gara, con riferimento al possesso dei requisiti richiesti dal bando da parte della società medesima, nonché se intenda effettuare una valutazione sull'idoneità dei locali individuati, al fine di stabilire la congruità del maggior valore del bene, assunto come base per la definizione della sanzione comminata.

Al riguardo l'Agenzia delle entrate ha fatto presente che, atteso il risultato negativo della ricerca di un immobile demaniale, così come alla stessa comunicato dall'allora Dipartimento per il territorio, la Direzione regionale delle entrate per il Lazio ha pubblicato sul quotidiano il «Il Messaggero» del 7 luglio 1997, pag. 12, un avviso di gara per il reperimento di un immobile adeguato ad ospitare l'ufficio di Palestrina.

In data 9 ottobre 1997 si è provveduto ad una ulteriore pubblicazione, sullo stesso quotidiano a tiratura nazionale, al fine di verificare la presenza di eventuali altre proposte.

Successivamente in data 28 ottobre 1997, presso la stessa Direzione regionale, si è riunita la Commissione per l'esame delle tre offerte pervenute a seguito delle pubblicazioni su menzionate.

In tale sede si è proceduto alla valutazione delle offerte ammesse alla procedura di aggiudicazione e, anche alla luce della documentazione integrativa depositata dalle società proponenti, la Commissione ha ritenuto che l'offerta «più confacente agli interessi dell'Amministrazione in relazione all'uso richiesto» fosse quella presentata dalla società Lenedil s.r.l.

Difatti, valutando la «distribuzione interna degli spazi, il facile collegamento tra i vari livelli, gli spazi a parcheggio presenti nonché la disponibilità della proprietà ad apportare tutte le modifiche che l'Amministrazione richiedesse per le esigenze dell'Ufficio», la proposta della Lenedil

s.r.l. è stata ritenuta – in relazione alle esigenze degli uffici istituendi – la più idonea, in quanto è emersa la corrispondenza tra le esigenze dell'Amministrazione e le caratteristiche tecniche e logistiche dell'immobile offerto.

Come precisato dall'Agenzia delle entrate, i rapporti patrimoniali successivamente intercorsi tra le parti sono stati deterrninati conformemente alla valutazione di congruità del canone di locazione espressa dall'UTE in data 5 marzo 1998.

La medesima Agenzia delle entrate ha comunicato, infine, che l'idoneità degli immobili, individuati e scelti con la trasparenza garantita dalla procedura di aggiudicazione eseguita, è stata confermata dal punto di vista operativo dal proficuo lavoro registrato in questi ultimi anni di attività, mentre la conformità urbanistica e sanitaria alle norme di settore è attestata dal certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Palestrina in data 26 novembre 2004.

L'Agenzia del territorio, in relazione alla formalizzazione amministrativa contratto ed agli elementi di difformità che, ad avviso dell'interrogante, mettevano in evidenza abusi edilizi al punto che i proprietari dei locali per risolvere le irregolarità avanzarono richiesta di sanatoria al Comune di Palestrina, ha fatto presente che l'UTE venne interessato alla valutazione dell'immobile in questione ai soli fini della predetta sanatoria.

Al riguardo l'Agenzia del territorio ha rappresentato altresì che il Comune di Palestrina richiese con varie note all'Ufficio Provinciale di Roma dell'Agenzia medesima (ex UTE) la determinazione dell'aumento del valore venale, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 47 del 1985, per la realizzazione delle opere eseguite in difformità della licenza edilizia n. 89 del 1968 e dell'autorizzazione del 15 dicembre 1975, rilasciate in relazione all'immobile di proprietà della Società Lenedil, consistenti nella realizzazione di un locale sottorampa di mq. 58,68 e di un locale sottotetto di mq. 107,79.

Conseguentemente, per tali abusi, l'Ufficio Provinciale di Roma in data 26 marzo 2003 comunicò al Comune di Palestrina l'aumento del valore venale delle opere di che trattasi nella misura di euro 19.377,31.

Le altre offerte, secondo quanto riferisce l'Agenzia delle entrate, presentavano caratteristiche logistico-funzionali non corrispondenti a quanto richiesto nell'avviso di gara («... ubicati in zone facilmente raggiungibili con mezzi pubblici e con possibilità di adeguati parcheggi per mezzi privati. È necessario che al piano terra sia possibile avere un ambiente unico per il ricevimento del pubblico che corrisponda al 35 per cento circa degli spazi degli Uffici. Uffici mq. 800, Archivi mq. 400»):

a) la ditta Colasanti ha individuato un immobile non adeguato alle necessità operative dell'Agenzia; infatti tale immobile è dislocato su più piani e con il piano terra solo in uno dei due blocchi. In proposito il T.A.R. del Lazio, con ordinanza n. 08322/00, ha respinto l'istanza di so-

spensiva contenuta nel ricorso promosso da Colasanti Tullio per la A.D.A. s.r.l.;

b) l'immobile proposto dalla Ditta Autopreneste s.r.l., invece, non risultava possedere la destinazione di uso ad ufficio pubblico e, comunque, gli spazi offertl erano di un 40 per cento più ampi di quelli richiesti, oltre ad avere indicato un canone molto superiore rispetto alle altre offerte.

Il Sottosegretario di Stato per leconomia e le finanze
ARMOSINO

(13 maggio 2005)

LABELLARTE. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso che:

risulta che le sedute delle cause di separazione coniugale hanno durata media di circa venti minuti;

risulta che l'udienza di separazione degli ex coniugi Ventura-Bettarini, tenuta dal giudice Siniscalchi del Tribunale civile di Milano, sia durata circa 5 ore, con evidente disparità di trattamento rispetto agli altri casi meno noti;

sarebbe opportuno riservare lo stesso trattamento anche ai futuri separati o separandi al fine di assumere, allo stesso modo, in un'unica seduta una decisione che, oltre a consentire di non sovraccaricare i tribunali, permetterebbe di contenere le onerose spese legali a carico dei cittadini,

si chiede di conoscere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in ordine all'opportunità che:

per tutte le cause di separazione si dedichi la stessa attenzione avuta nei confronti dei coniugi Ventura-Bettarini, onde evitare che l'affidamento dei figli sia determinato attraverso una valutazione frettolosa, visti i tempi limitati dei giudizi, e che il sacrosanto tentativo di conciliazione svolto dal giudice Siniscalchi sia esteso a tutti i casi;

per tutti i coniugi l'audizione possa essere fissata di pomeriggio, come nel caso di specie, al fine di evitare la perdita di un giorno di lavoro.

(4-07903)

(27 dicembre 2004)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta che l'articolo 127 del codice di procedura civile riserva al giudice la direzione dell'udienza disponendo che: «il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo; regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente».

Considerato che l'autorità giudiziaria agisce in piena autonomia e indipendenza, valori espressamente contemplati dalla Costituzione, esula,

pertanto, dalle competenze del Ministro della giustizia esprimere valutazioni su quanto richiesto dal senatore interrogante.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(10 maggio 2005)

PERUZZOTTI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

negli ultimi mesi il servizio ferroviario Varese – Milano, Domodossola – Milano, Luino – Milano e viceversa è ormai scaduto ai più bassi livelli mai storicamente raggiunti;

quotidianamente ritardi, soppressioni di convogli, fermate improvvise rendono all'utente di Trenitalia un pessimo servizio e esasperano sempre più gli animi;

nella giornata di martedì, addirittura, sono bastati 5 cm di neve a mandare in *tilt* la linea ferroviaria del Sempione e i convogli sono stati costretti a fermarsi alla stazione di Busto Arsizio;

addirittura nella mattinata del 20 gennaio i treni in partenza dalla stazione di Gallarate hanno subito ritardi fino a un'ora e venti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare la situazione descritta in premessa e porvi un deciso rimedio;

quali siano le cause del disservizio sulle linee Varese – Milano, Domodossola – Milano, Luino – Milano e viceversa, a chi siano imputabili e se esista dolo nella gestione vergognosa di un servizio che persino i paesi del terzo mondo sono in grado di fornire a livelli accettabili;

se non ritenga opportuno, fino a quando Trenitalia non sarà in grado di offrire un servizio decente, avviare il rimborso totale di tutti gli abbonamenti a Trenitalia degli utenti che usufruiscono della linea Varese – Milano, Domodossola – Milano, Luino – Milano e viceversa, fino a che non si ritornerà agli *standard* abituali che, fino a qualche anno fa, contribuivano a rendere le linee ferroviarie in oggetto tra le più sicure e le più efficienti del sistema ferroviario nazionale;

se il Ministro non ritenga opportuno, per verificare quanto descritto nella presente, recarsi di persona, naturalmente senza preannunciare la sua presenza, e constatare il disagio degli utenti.

(4-08538)

(20 aprile 2005)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, occorre premettere che le problematiche rappresentante riguardano servizi di trasporto di interesse regionale che, per le Regioni a statuto ordinario, a seguito dell'attuazione del decreto legislativo 422/1997 come modificato dal decreto legislativo 400/1999, non sono più di diretta competenza dello

Stato ma sono oggetto di diretta regolazione da parte delle Regioni medesime tramite appositi Contratti di Servizio stipulati direttamente con Trenitalia spa.

Tuttavia, considerata la rilevanza della questione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha attivato un tavolo tecnico con le Regioni per promuovere un coordinamento ed una cooperazione più stretta tra i compiti dell'Amministrazione delle Regioni e delle imprese ferroviarie.

Si evidenzia inoltre che gli investimenti previsti dal Contratto di Programma 2001-2005, sia qualli connessi al potenziamento dell'infrastruttura esistente nel breve-medio periodo sia quelli finalizzati alla realizzazione di una nuova infrastruttura nel lungo periodo, contribuiranno certamente al miglioramento della mobilità ferroviaria anche e soprattutto per il trasporto locale.

L'attività di monitoraggio e la conseguente relazione annuale al Parlamento sulla realizzazione degli investimenti mostra infatti l'impegno profuso dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nell'attuazione degli invernti dei nodi e sulle direttrici: i dati rilevati confermano che continua l'incremento della spesa per i programmi inerenti gli investimenti sulle direttrici.

Anche gli investimenti in corso di realizzazione per il sistema italiano ad alta velocità concorreranno certamente – nel lungo periodo – al processo di miglioramento del trasporto locale in quanto consentiranno una maggiore disponibilità di tracce orarie sulla rete tradizionale.

Premesso il quadro generale fin qui esposto, al fine di fornire elementi di risposta agli specifici quesiti posti è stata interessata Ferrovie dello Stato spa, che ha riferito quanto segue.

Le linee cui si fa riferimento nell'interrogazione sono state al centro di una ristrutturazione dell'offerta commerciale entrata in vigore il 12 dicembre 2004 e valida per un anno.

La ristrutturazione, deliberata dalla regione Lombardia nell'ambito delle proprie competenze in materia di programmazione dell'offerta di trasporto ferroviario regionale, è correlata all'attivazione completa del passante di Milano nella tratta da e per Porta Vittoria e del sistema delle linee comprensoriali chiamate linee S.

In particolare, la nuova linea S 5 si snoda lungo la direttrice Varese-Gallarate-Milano Porta Vittoria-Pioltello, all'inizio della direttrice Milano-Venezia.

Tale complessa ristrutturazione, che ha generato un aumento del servizio ferroviario offerto quantificabile in 10 punti percentuali, ha registrato soprattutto nei primi giorni di esercizio qualche momento di difficoltà. La situazione attentamente e quotidianamente monitorata è entrata in una fase positiva per quanto riguarda il servizio ferroviario.

Specifici provvedimenti infatti sono stati assunti per alcune linee come la Milano-Varese-Pioltello, dove specie nelle ore di punta circolano treni con otto carrozze a due piani trainati dalle nuove locomotive E 464.

D'intesa con la regione Lombardia la Direzione di Trenitalia spa per la Lombardia ha avviato un confronto costruttivo con le Amministrazioni

comunali e con i comitati pendolari interessati per ottenere il miglioramento del servizio offerto sulle linee in questione.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti
SOSPIRI

(12 maggio 2005)

RIPAMONTI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

Poste Italiane Spa sta procedendo alla chiusura indiscriminata di uffici postali e riducendo l'erogazione dei servizi così come, per esigenze di bilancio, riducendo le assunzioni;

molti cittadini e pensionati residenti nelle aree rurali e montane vengono infatti privati del loro ufficio postale,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che il 1° dicembre 2004 è stato aperto un ufficio postale all'interno del centro Mediaset di Cologno Monzese e che tale ufficio sarebbe dedicato anche all'imbustamento, all'affrancatura e alla spedizione di lettere e pacchi della società Mediaset;

a quale logica industriale risponda l'apertura e l'utilizzo dell'ufficio postale di cui sopra e quali siano i motivi per cui è stata indirizzata soltanto a Mediaset; non risulterebbe infatti che alcun ufficio sia stato aperto all'interno delle sedi RAI;

se non si consideri l'apertura di un ufficio postale all'interno del centro Mediaset di Cologno un favoritismo nei confronti di Mediaset e un uso a fini privati di personale delle Poste Italiane Spa, e se non si ritenga invece prioritario conservare gli uffici postali su tutto il territorio nazionale migliorandone il servizio.

(4-07961)

(20 gennaio 2005)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno far presente che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che, com'è noto, rienta nella competenza specifica degli organi statutari della società la quale, pertanto, organizza secondo le logiche imprenditoriali ritenute più opportune le risorse di cui dispone, al fine di raggiungere il duplice obiettivo di assicurare condizioni di operatività compatibili con una gestione economicamente equilibrata, nonché di garantire un efficiente servizio all'utenza.

Ciò premesso, si significa che la società Poste – interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante – ha precisato di aver concluso con la società Mediaset, in data 21 marzo 2005, un accordo per la fornitura del servizio denominato «sala posta».

Stando a quanto riferito dalla medesima società Poste si tratta di una prestazione che Poste italiane offre a tutte le aziende che hanno necessità di razionalizzare i costi di gestione della corrispondenza e dei pacchi.

È appena il caso di segnalare che il servizio in parola è offerto a fronte di un adeguato compenso che consente alla società Poste di aumentare i ricavi e le redditività del proprio *core business.*

A completamento di informazione la ripetuta società Poste ha comunicato che già 25 aziende, enti e pubbliche amministrazioni – tra cui CONI, i comuni di Bologna, Reggio Emilia e Palermo e le società Fidomestic, Genialloyd, Carta sì ed Amsa – usufruiscono di tale servizio e che sono in corso trattative commerciali con altre numerose aziende (circa 140).

Il Ministro delle comunicazioni

LANDOLFI

(5 maggio 2005)

ROTONDO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

la sezione staccata di Augusta del Tribunale di Siracusa rischia la soppressione a causa di una reale difficoltà nel funzionamento della stessa;

i problemi della sezione, così come giustamente viene evidenziato dagli avvocati, dall'amministrazione comunale e dagli utenti della giustizia della zona, che da tempo protestano contro la decisione, riguardano principalmente la carenza di personale della sede;

l'Ordine degli avvocati di Siracusa ha già annunciato cinque giorni di sciopero, bloccando l'attività giudiziaria in tutta la provincia contro l'attuazione di tale provvedimento;

numerosi sono stati gli appelli, rivolti anche nelle sedi parlamentari, per affrontare e risolvere il problema della sede staccata di Augusta del Tribunale;

la vera emergenza giustizia in Italia che il Governo deve affrontare concretamente è quella di fare funzionare i Tribunali, snellire i tempi dei processi e garantire la presenza e la operatività delle sedi staccate nel territorio;

considerato che:

non si può pensare di «tagliare» nella seconda città più importante della provincia di Siracusa i servizi giudiziari;

la cancellazione della sede creerebbe innumerevoli disagi non solo agli operatori della giustizia ma ai cittadini di un vasto comprensorio, che oltre ad Augusta comprende i comuni di Melilli, Priolo e Sortino;

è necessario un intervento presso gli uffici giudiziari competenti per assicurare i trasferimenti di magistrati e personale di cancelleria indispensabili a rendere pienamente funzionale la sede augustana;

le istituzioni locali sono pronte a rispondere alle legittime richieste per individuare ed attrezzare una sede consona,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative intenda adottare il Ministro della giustizia per scongiurare la chiusura della sede staccata di Augusta del Tribunale di Siracusa;

quali interventi siano previsti da parte del Governo e del Ministro per garantire la piena funzionalità della giustizia, assicurando a tutte le sedi di Tribunale e alle sezioni staccate, compresa quella di Augusta, un adeguamento dell'organico e delle strutture in modo da renderle consone allo svolgimento del loro alto compito.

(4-06156)

(18 febbraio 2004)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si sottolinea che non vi è la volontà di intraprendere alcuna iniziativa diretta alla soppressione della sezione distaccata ai Augusta del Tribunale di Siracusa.

Si ritiene, infatti, che la distanza dalla sede circondariale, il bacino di utenza di circa 58.000 abitanti, unitamente al volume di affari trattati, siano elementi che militano a favore del mantenimento della sede, così come, peraltro, auspicato dallo stesso locale Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(10 maggio 2005)

ROTONDO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso:

che il 9 marzo 2005 saranno aperti i cantieri dell'autostrada Siracusa-Catania, con generale soddisfazione dell'intera collettività senza distinzioni di sorta;

che la sua realizzazione collegherà Siracusa con il resto della rete autostradale italiana ed europea, con benefici effetti sulle economie esterne del territorio oltre che sulla sicurezza stradale;

che la parte in costruzione riguarda il tratto che va dal bivio di Villasmundo alla tangenziale ovest di Catania, per complessivi 25 chilometri;

che per completare l'intero disegno bisogna provvedere anche a riqualificare e ad adeguare agli *standard* autostradali il tratto a due corsie, già esistente, che va dal bivio di Villasmundo alla intersezione della strada statale n.114 per Siracusa, per complessivi 22 chilometri;

che il *restyling* di questo secondo tratto, pur essendo tecnicamente molto meno complesso, deve essere messo in cantiere sin da ora, se si vo-

gliono evitare le croniche lungaggini che caratterizzano le opere pubbliche in Italia e segnatamente nel Mezzogiorno;

che sarebbe veramente improvvido non riuscire a sincronizzare i tempi di *restyling* del tratto a due corsie già esistente con i tempi di realizzazione del nuovo tratto: ci troveremmo in presenza di una singolare «incompiuta», ancora meno giustificata delle altre, che costellano il Belpaese, perché lo sforzo tecnico ed economico per evitarla è relativamente modesto;

che, per provvedervi, l'Anas dispone già di una somma cospicua, pari a 91,3 milioni di euro, derivanti dal ribasso d'asta (la base d'asta era di 564,9 milioni di euro, ma l'appalto è stato aggiudicato alla Pizzarotti spa per 473,6 milioni di euro);

che tale somma copre, se non per intero, almeno per larghissima parte, il costo del *restyling*, tenuto conto che il tracciato esiste già, non ci sono gallerie da realizzare o altre difficoltà naturali da sormontare;

che, comunque, dato lo stato di quel tratto, l'Anas dovrà provvedere, nei prossimi 2- 3 anni al massimo, a una robusta opera di manutenzione straordinaria, per cui è forse preferibile razionalizzare e impiegare più utilmente quei fondi nel nuovo progetto di adeguamento;

che, se necessario, la Regione Sicilia e gli enti locali interessati non mancheranno di fare la loro parte: a suo tempo la provincia di Siracusa si accollò lodevolmente il costo della progettazione del nuovo tratto, pur di mettere in moto il processo che ha portato ora all'apertura dei cantieri;

che l'ipotesi di *project financing* per la realizzazione del *restyling* del tratto a due corsie, ventilata nei mesi scorsi, è stata bocciata a furor di popolo dall'intera comunità siracusana e da tutte le sue istituzioni: anche un Ministro del Governo in carica si è dichiarato contrario;

che quell'ipotesi di *project financing*, oltre che non necessaria e insensata, economicamente e socialmente, si configurava come palesemente illegittima, perché scaricava sulla Siracusa-Catania, e quindi sui suoi utenti, anche l'onere della riqualificazione della tangenziale di Catania e quello della realizzazione della bretella per l'aeroporto che rispetto all'autostrada Siracusa-Catania sono opere distinte e separate che servono l'intera utenza siciliana e non solo chi proviene da Siracusa,

si chiede di sapere:

che cosa intenda fare il Governo per assicurare la piena sincronizzazione dei tempi di realizzazione del nuovo tratto con quelli di riqualificazione del tratto già esistente;

quali direttive il Governo intenda impartire all'Anas per far sì che questo obiettivo possa essere effettivamente realizzato.

(4-08192)

(22 febbraio 2005)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, l'ANAS Spa, interessata al riguardo, ha riferito che il collega-

mento autostradale Catania-Siracusa è inserito nel primo programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge obiettivo.

I lavori del tratto di costruzione – con caratteristiche autostradali dal bivio di Villasmundo alla tangenziale ovest di Catania – sono stati consegnati il 24 febbraio 2005 e saranno ultimati entro il 3 aprile 2009.

La società stradale sta attualmente provvedendo all'intervento di riqualificazione, riguardante lavori di pavimentazione, del tratto esistente, che ha già caratteristiche autostradali.

L'ANAS informa, infine, che per il completamento dell'itinerario come autostrada da Villasmundo a Siracusa sono state presentate proposte di *project financing*, ai sensi dell'articolo 37-*bis* della legge 109/04, che sono fase di valutazione.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MARTINAT

(13 maggio 2005)

SERVELLO. – *Al Ministro degli affari esteri*. – Premessa l'importanza dell'incontro, svoltosi nel novembre 2004, tra il Presidente del Consiglio dei ministri italiano Berlusconi ed il *leader* libico Gheddafi, che ha favorito l'instaurarsi di nuovi e più collaborativi rapporti tra l'Italia e la Libia, dopo la crisi del 1970 e l'espulsione di circa 20.000 italiani dal paese nordafricano;

in considerazione dell'accordo, perfezionato in tale sede, in base al quale sarebbe stato consentito il rientro in Libia dei cittadini italiani espulsi;

rilevato che, a distanza di oltre sei mesi da tale accordo e dal conseguente annuncio del rilascio, da parte del governo libico, dei visti turistici per gli italiani nati in tale paese, ancora nessun provvedimento operativo è stato adottato dal governo di Gheddafi;

rilevato inoltre l'impegno profuso dall'Associazione per il rimpatrio degli italiani dalla Libia (AIRL) e la conseguente delusione per gli inspiegabili ritardi,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia l'opinione del Governo in merito ai fatti sopra lamentati;

se e quali iniziative concrete siano previste per garantire l'attuazione degli accordi stipulati, in particolare per quanto riguarda il rientro dei cittadini italiani espulsi dalla Libia.

(4-08402)

(22 marzo 2005)

RISPOSTA. – Il ritorno in Libia degli italiani che furono espulsi da quel Paese nel 1970 ha sempre costituito una delle priorità dell'azione diplomatica italiana nei confronti della Libia, e nel passato il Governo non ha mai cessato di cogliere ogni utile occasione di incontro con le autorità libiche

per rappresentare le aspettative degli italiani di Libia e per sollecitare la concessione dei visti d'ingresso in Libia.

Più recentemente, alla luce del quadro più positivo che andavano assumendo le relazioni bilaterali tra l'Italia e la Libia, in occasione di un incontro svoltosi il 7 ottobre del 2004, il colonnello Gheddafi, rispondendo ad una precisa sollecitazione dell'on. Presidente del Consiglio, ha pubblicamente invitato le «masse popolari libiche» ad accogliere favorevolmente la richiesta di concessione di visti ai profughi italiani. Come conseguenza diretta di tale annuncio, una prima delegazione dell'Associazione Italiani Rimpatriati dalla Libia (AIRL) ha effettuato un viaggio in Libia dal 17 al 22 novembre successivi, durante il quale la delegazione, guidata dal Presidente dell'AIRL, Giovanna Ortu, ha avuto una serie di incontri ad alto livello, tra i quali con il Primo Ministro Ghanem ed con il Segretario per gli affari esteri del Congresso generale del popolo, Shuhumi.

Nelle settimane successive, i Ministero degli affari esteri e l'Ambasciata d'Italia a Tripoli hanno più volte sollecitato le Autorità libiche affinché all'annuncio del *leader* seguisse l'adozione di un apposito provvedimento che consentisse concretamente a tutti gli italiani espulsi nel 1970 dalla Libia di potervi finalmente fare ritorno qualora desiderato. L'argomento è stato altresì oggetto di precise richieste alle Autorità libiche nel corso di vari colloqui avuti a Tripoli, ed in particolare dal Ministro dell'interno Pisanu il 5-6 febbraio, dal Direttore generale per i paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente della Farnesina, Sessa, il 14-15 febbraio, e dallo scrivente il 17 febbraio, sempre ribadendo la ferma aspettativa dell'Italia che all'annuncio del *leader* libico del 7 ottobre segua l'adozione di un provvedimento concreto, privo di ambiguità e senza alcuna limitazione. Al tempo stesso, non ricevendosi da parte libica una risposta univoca, l'Ambasciatore d'Italia a Tripoli, Trupiano, ha continuato a sollecitare quasi quotidianamente i suoi interlocutori al fine di ottenere un chiarimento soddisfacente.

Appresa la notizia dall'Ambasciata di Libia a Roma di un provvedimento che limita agli ultra sessantenni la possibilità per gli esuli italiani di ottenere il visto, il Direttore generale per i paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente sopracitato, su istruzioni del ministro Fini, ha convocato alla Farnesina il 7 aprile l'Incaricato d'affari libico per esprimergli la più ferma protesta nei confronti di una misura valutata discriminatoria, inaccettabile ed in palese contrasto con quanto convenuto con le autorità libiche e per chiederne l'immediato ritiro. Lo stesso giorno, il Vice Ministro delle attività Produttive Urso, in missione a Tripoli per partecipare con una delegazione di imprenditori alla Fiera Internazionale, ha incontrato il Ministro degli esteri libico Shalgam ed ha richiesto che vengano concessi i visti d'ingresso anche agli italiani sotto i 65 anni. Successivamente, l'11 aprile l'Ambasciatore d'Italia a Tripoli Trupiano ha effettuato un passo formale con lo stesso Ministro degli esteri Shalgam e con il Ministro dell'interno Al Mabruk al fine di sollecitare una rapida soluzione della vicenda nel senso auspicato dal Governo e dagli interessati.

Degli interventi effettuati il ministro Fini ha personalmente informato il Presidente dell'AIRL l'8 aprile scorso ed una delegazione dell'Associazione è stata successivamente ricevuta alla Farnesina l'11 aprile.

Il Governo continua a seguire con la massima attenzione, sia a Roma che a Tripoli, la questione, che nell'ambito dei rapporti bilaterali riveste un carattere prioritario anche per il suo elevato valore simbolico. Ulteriori eventuali passi verranno valutati a breve alla luce delle risposte che le autorità libiche daranno alla richiesta italiana.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
MANTICA

(9 maggio 2005)

STIFFONI. – *Ai Ministri delle comunicazioni e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

l'Italia risulta essere l'unico paese della Comunità europea ad essere escluso dalla diffusione del canale televisivo Arte, nato circa dieci anni fa in Francia e in Germania, che trasmette programmi di alto valore culturale riguardanti concerti ed opere liriche, teatro, documentari di notevole pregio ed interesse anche italiani, film di qualità doppiati o con sottotitoli nelle varie lingue;

il canale suddetto non trasmette pubblicità, quindi non ha natura e valenza commerciale;

la versione francese e tedesca è già fruibile dai possessori di antenna parabolica e *decoder* satellitare e probabilmente, a seguito di un accordo tra la RAI-Radiotelevisione Italiana e Arte, la versione in italiano potrebbe essere vista anche da noi, trasmessa in tecnica digitale terrestre, perciò fruibile da una ristretta minoranza di persone che possiedono il relativo *decoder,*

l'interrogante chiede di sapere:

per quale motivo il canale Arte non abbia ancora trovato spazi di diffusione in Italia;

se corrisponda al vero che il canale andrà sul digitale terreste della RAI e, se sì, quali saranno i tempi di inizio della programmazione;

se non si ritenga opportuno, anzichè riservare questo tipo di programmazione solo ad una ristretta *élite* di persone (i possessori di *decoder)*, inserire piuttosto la programmazione di Arte nei palinsesti della RAI, al fine di far beneficiare il maggior numero di persone possibile di questi programmi di alta valenza culturale, per dare ai telespettatori italiani maggiore libertà di scelta in un panorama televisivo in cui la cultura è sempre più assente perché si privilegia un tipo di programmazione, spesso di basso livello, ma di maggior ritorno in termini pubblicitari, con il risultato di un appiattimento del livello culturale italiano.

(4-06634)

(22 aprile 2004)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la concessionaria RAI – interessata in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame – ha comunicato che RAI Sat s.p.a., creata dalla RAI nel 1999, offre una programmazione di vario genere attraverso i suoi cinque canali tematici trasmessi in esclusiva sulla piattaforma SKY Italia (RaiSat Extra, RaiSat Premium RaiSat Cinema World, RaiSat Gambero Rosso Channel e RaiSat Ragazzi) e grazie all'eterogeneità e alla qualità dei programmi, che spaziano dall'intrattenimento all'approfondimento culturale, ha conquistato un vasto pubblico.

Nell'ambito della propria attività, RaiSat ha siglato un importante accordo con Arte France, *network* culturale che produce e diffonde programmi di qualità in tutta Europa.

In base a tale accordo, a partire dall'11 febbraio 2005, RaiSat Premium ospita una finestra riservata ai film e ai documentari prodotti da Arte, che vengono trasmessi dal venerdì alla domenica alle ore 21,00 con sottotitoli in italiano o, talvolta, doppiati.

L'appuntamento Arte sat inoltre riserva lo spazio di un'ora al giorno alla programmazione del più celebre canale europeo dedicato alla cultura.

Il progetto prevede inoltre che RaiSat Premium proponga ogni mese una serata a tema: veri propri appuntamenti monografici della durata di circa tre ore da trasmettere una domenica al mese dalle ore 19,00 alle 22,00.

Il Ministro delle comunicazioni
LANDOLFI

(10 maggio 2005)

STIFFONI. – *Al Ministro degli affari esteri*. – Premesso che:

alcuni turisti italiani sono intenzionati a proseguire le vacanze natalizie nei Paesi asiatici recentemente colpiti dal maremoto ed altri, addirittura, intendono in ogni caso partire verso quelle mete per il Capodanno, malgrado le autorità italiane e gli stessi *tour operator* abbiano diffidato tutti dall'andare o rimanere in quei luoghi, sia per i rischi connessi ad un possibile ripetersi di terremoti che per l'emergenza di natura sanitaria che tra breve potrebbe svilupparsi;

al di là di ogni considerazione morale riguardo la sensibilità e il cinismo di queste persone – che non si capisce come facciano a trascorrere le vacanze, che per definizione dovrebbero essere momenti di *relax*, spensieratezza e divertimento, in luoghi dove la natura ha seminato morte, distruzione e immane dolore – esiste un elevato rischio di epidemie;

la stessa OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha messo in guardia la comunità internazionale perché, tra una decina di giorni, potranno manifestarsi gravissime malattie, stante che, oltre all'altissimo numero di cadaveri e carcasse di animali a cui dare sepoltura o da incenerire, sono saltate le reti fognarie, gli acquedotti sono stati inquinati, per cui

sono in agguato malaria, tifo, salmonella, epatite, colera, infezioni polmonari, febbri tropicali ecc.,

l'interrogante chiede di sapere:

se e quali iniziative intenda assumere il Governo nei confronti di quei turisti che non intendono ottemperare all'invito delle autorità a far rientro in Italia o che, peggio, intendono partire in ogni caso;

in che modo si intenda preservare la popolazione italiana dal rischio di un eventuale contagio di gravi malattie, portate da coloro i quali, magari tra 15 giorni, faranno rientro in Italia;

se non si ritenga necessario prevedere determinate vaccinazioni obbligatorie per recarsi in quei luoghi ed eventualmente stabilire periodi di «quarantena» o di «osservazione» al ritorno in Italia;

visto che le autorità hanno fermamente invitato a desistere da sconsiderate partenze e a far ritorno al più presto da quelle zone, se, oltre alle suddette vaccinazioni a spese dei viaggiatori, non sia il caso di prevedere specifiche coperture assicurative obbligatorie per la partenza, al fine di sgravare lo Stato dalle spese connesse al rimpatrio e alla cura di questi turisti irresponsabili.

(4-07930)

(18 gennaio 2005)

RISPOSTA. – In esito a quanto chiesto dall'onorevole interrogante nella presente interrogazione parlamentare, si forniscono i seguenti elementi di informazione.

Il Ministero degli affari esteri, attraverso la propria unità di crisi – che ha gestito insieme alla protezione civile l'emergenza «Tsunami» nel sud-est asiatico – ha fornito costanti aggiornamenti, fin dalle ore immediatamente successive al maremoto, sulla situazione delle aree colpite, indirizzando in particolare ai turisti e ad altri visitatori temporanei suggerimenti ed avvisi specifici.

Nei limiti consentiti dalla normativa vigente, il Ministero degli affari esteri, in alcune circostanze, in particolare all'indomani della registrazione dei danni a seguito dello «Tsunami», ha sconsigliato agli operatori turistici ed ai loro clienti di recarsi nelle aree in questione.

Avvalendosi, inoltre, delle informazioni trasmesse dalle Ambasciate, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dalle associazioni degli operatori turistici operanti *in loco*, ha mantenuto regolarmente aggiornato il sito www.viaggiaresicuri.mae.aci.it ed il *call center* dell'Aci (Automobil Club d'Italia), ove è sempre possibile reperire le informazioni sulla situazione delle aree colpite dal maremoto. Tali informazioni sono state altresì coordinate con quelle messe a disposizione dai Ministeri degli esteri degli altri Paesi dell'Unione europea.

Appare infine opportuno sottolineare che in tutta l'area della catastrofe le Rappresentanze diplomatiche italiane sono state particolarmente impegnate, anche con il supporto di esperti e funzionari partiti in missioni di assistenza, negli interventi di tipo umanitario in collaborazione con le

autorità locali: ciò ha permesso di venire incontro alle difficoltà dei connazionali coinvolti e di coordinare gli interventi della Croce rossa italiana e di organizzazioni non governative.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
BONIVER

(9 maggio 2005)

TURRONI. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso che:

con sentenza del Consiglio di Stato n.1949, Reg. Dec. 5091, del 12 novembre 2000, Prot. n. 54 3/1/2000 (passata in giudicato), si decretava la demolizione dello stabilimento balneare denominato «Leonardo», ubicato in Marina di Bibbona (Livorno), e che a tutt'oggi tale ordinanza non è stata ancora resa esecutiva;

in seguito a un sopralluogo effettuato dall'associazione Verdi Ambiente e Società (VAS) si è constatato che il bagno «Leonardo» è tuttora in piena attività, in disprezzo alla sentenza che, dopo lunghe vicissitudini processuali, durata oltre 12 anni, lo aveva riconosciuto illegittimo;

la questione è paradossale se si considera che, nel frattempo, il manufatto e il terreno circostanti sono passati al patrimonio comunale e che l'Amministrazione di Bibbona continua a rilasciare tutte le licenze amministrative e ad effettuare tutti i servizi pubblici relativi alla struttura, ignorando la sentenza del Consiglio di Stato;

sullo stabilimento balneare «Leonardo» grava dal 1990 un'ordinanza di demolizione condivisa anche dalla Regione Toscana, visionati i carteggi e acquisiti i documenti;

il Comune di Bibbona continua a sostenere ingenti spese legali pagate dall'intera collettività;

il protrarsi negli anni della situazione di illegalità potrebbe addirittura ingenerare sospetti nelle ragioni che hanno determinato l'inerzia dell'amministrazione dell'epoca nei confronti della proprietà dello stabilimento balneare abusivo;

malgrado le reiterate proteste degli ambientalisti locali e le puntuali denunce di privati cittadini, nessuna delle autorità competenti sembra essere intenzionata a pretendere il rispetto della legge,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per i quali non sono stati perseguiti gli abusi predetti;

se vi siano responsabilità da parte del Sindaco di Bibbona e se esse siano sanzionabili;

se i Ministri interrogati non ritengano di dover assumere le opportune iniziative volte a far demolire gli edifici abusivamente realizzati;

se il Ministro della giustizia intenda, nell'ambito delle proprie competenze, accertare i motivi per cui la locale magistratura non sia intervenuta nei confronti delle violazioni di legge che si sono verificate.

(4-02676)

(17 luglio 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, in ordine all'immobile abusivo adibito a stabilimento balneare denominato «Bagno Leonardo», ubicato in Marina di Bibbona, di proprietà del sig. Vinchesi Leonardo, si comunica che con sentenza n. 1949 del 12 novembre 2000 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, giudicando in merito ad un ricorso in appello per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sezione terza, n. 62, del 14 aprile 1999, ha dichiarato definitivamente la legittimità sia del provvedimento regionale di annullamento della concessione edilizia, sia dell'ingiunzione sindacale di demolizione dello stabilimento balneare citato.

In forza di tale sentenza, l'Amministrazione comunale di Bibbona ha dapprima respinto le richieste del proprietario dell'immobile di regolarizzazione della concessione edilizia mediante sanatoria *ex* legge n. 724 del 1994 ed ai sensi dell'artiocolo 35, comma 2, della legge n. 47 del 1985 e, successivamente, non avendo il proprietario provveduto alla demolizione della struttura abusiva e al ripristino dei luoghi nei termini stabiliti dalla legge, ha stabilito (con provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune in data 13 marzo 2000), l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera dichiarata abusiva con la relativa area di sedime, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 47 del 1985.

Successivamente, con provvedimento in data 28 marzo 2000, l'Amministrazione comunale ha provveduto, altresì, alla revoca delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande rilasciate in precedenza al gestore del bar ristorante ubicato presso l'immobile in questione.

Avverso i predetti provvedimenti, con atto in data 7 aprile 2000, il signor Leonardo Vinchesi ha tuttavia presentato ricorso presso il T.A.R della Toscana richiedendo l'annullamento, previa sospensiva, degli atti del Comune di Bibbona su citati.

In attesa della decisione su tale ultimo ricorso il T.A R. – ordinanza della Sezione I, in data 9 maggio 2000, n. 599 del 2000 – ha accolto l'istanza di sospensione, bloccando di fatto l'esproprio del manufatto abusivo da parte dell'Amministrazione comunale.

Peraltro lo stesso T.A.R., nel presupposto che il ricorrente proprietario, in virtù della predetta ordinanza, non aveva perduto la disponibilità dell'immobile in questione, ha provveduto a sospendere anche l'efficacia del provvedimento di revoca delle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio del «Bar-Ristorante bagno Leonardo», in accoglimenlo di un nuovo ricorso presentato dal signor Vinchesi in data 19 maggio 2000.

In relazione a quanto sopra esposto, si pone in evidenza come, con le ordinanze sopra citate, il T.A.R. della Toscana abbia nei fatti autorizzato il

signor Vinchesi, in attesa della definizione delle vertenze in atto, non solo a mantenere il possesso del bene, ma anche ad esercitarvi le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di bar, nonché (tale è l'interpretazione dell'Amministrazione comunale) l'attività di stabilimento balneare, riconoscendogli – in attesa della definizione del gravame ed in sede cautelare – la più ampia disponibilità del bene, estesa fino a ricomprendervi la possibilità di esercitare l'attività economica precedentemente esercitata.

Il Comune di Bibbona, pertanto, con atto dovuto, in data 22 giugno 2000, su conforme parere del legale dell'Amministrazione, ha provveduto, per la stagione estiva 2000, ad autorizzare nuovamente le predette attività.

Nei due anni successivi l'Amministrazione comunale, stante il perdurare della sospensiva ordinata dal T.A.R., ha rinnovato dette licenze con disposizioni n. 36/01 del 24 maggio 2001 e n. 53/02 del 22 giugno 2002.

Successivamente, su ricorso presentato dal signor Giorgio Marconi, titolare dello stabilimento balneare limitrofo il T.A.R. ha accolto l'istanza sospensiva del provvedimento autorizzativo all'attività di stabilemento balneare per la stagione estiva 2002 per il Bagno Leonardo, e di conseguenza il Comune di Bibbona ha provveduto alla revoca della licenza n. 53/02, rilasciata il 22 giugno 2002.

Occorre rammentare che, nel frattempo, il T.A.R. della Toscana in data 15 febbraio 2001, in relazione ai predetti ricorsi, ha sollevato dianzi alla Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale dell'articolo 33, punto 3, della legge regionale Toscana n. 52 del 14 ottobre 1999 per contrasto con gli articoli 97 e 128 della Costituzione, sospendendo il giudizio e trasmettendo gli atti alla Corte costituzionale.

Solo in data 12 luglio 2002 la Corte costituzionale ha sentenziato in merito alla presunta illegittimità del succitato articolo di legge e sulla rilevanza di tale illegittimità nei procedimenti in corso, disponedo la restituzione degli atti ai giudici *a quibus*. Pertanto, al momento, si è ancora in attesa che il T.A.R. si esprima definitivamente in ordine alla legittimità degli atti di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera abusiva e, in secondo ordine, alla revoca dei provvedimenti autorizzativi delle licenze commerciali emessi dal Comune di Bibbona.

Infatti il TAR della Toscana con sentenza n. 6287/03 del 29 dicembre 2003 ha rinviato e sospeso i procedimenti relativi alla problematica del «Bagno Leonardo», in applicazione di quanto previsto dall'articolo 32, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. Nella motivazione della citata sentenza il TAR della Toscana ha evidenziato che il citato articolo prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni relativamente alle opere edilizie ultimate entro il 31 marzo 2003 e che l'articolo 44 della precitata legge 47/85 (compreso nel capo IV della legge medesima) comporta la sospensione (tra l'altro) dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali, nonché della loro esecuzione, sino alla scadenza del termine previsto, a pena di decadenza, per la presentazione

della domanda relativa alla definizione del illecito edilizio. Il termine suddetto – prosegue il TAR – risulta individuato dal comma 32 del già menzionato articolo 32 del decreto-legge n. 269/2003 nella data del 31 marzo 2004 e la sospensione di cui trattasi ha carattere automatico (*ope legis*) e come tale opera indipendentemente dalla presentazione, *medio tempore*, della istanza di sanatoria nonché, *a fortori*, dal suo accoglimento.

Per quanto riguarda l'ultimo quesito proposto dal senatore interrogante, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno ha riferito che in merito alla vicenda dei «Bagni Leonardo», a seguito di un esposto presentato il 12 luglio 2002 dal proprietario dello stabilimento balneare confinante, è stato iscritto il procedimento n. 3967/02 Reg. N.R., per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale, a carico del responsabile dell'area di vigilanza del Comune di Bibbona, al quale è stata contestata la concessione della licenza per l'esercizio dello stabilimento «Bagni Leonardo», nonostante questo fosse privo di concessione demaniale della spiaggia e nonostante l'indagato fosse a conoscenza della vicenda giudiziaria definita della giustizia amministrativa in senso negativo rispetto alle aspettative del titolare dello stabilimento.

Nell'esposto si contestava il rilascio, da parte del Comune di Bibbona, di una nuova licenza per l'esercizio di stabilimento balneare fino al 31 ottobre 2002 all'avente causa del titolare dello stabilimento, il tutto nonostante una lunga serie di ricorsi innanzi al TAR ed al Consiglio di Stato, che si concludevano con il riconoscimento della concessione demaniale della spiaggia, improrogabilmente fino al 31 agosto 2000.

Detto procedimento si è concluso con sentenza del 28 novembre 2003, pronunciata dal GUP del Tribunale di Livorno, di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato perché il fatto non costituisce reato per la mancata dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) del reato.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(10 maggio 2005)

VALLONE, MONTICONE, SOLIANI, CAMBURSANO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Alla luce del fatto che:

nonostante le reiterate richieste da parte degli istituti scolastici e le sollecitazioni delle amministrazioni locali, a tutt'oggi il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha autorizzato l'attivazione di numerose sezioni di scuola dell'infanzia (settanta nella provincia di Torino, delle quali quarantuno nel capoluogo);

circa duemila bambini piemontesi non trovano posto nelle strutture educative pubbliche, con preoccupanti conseguenze tanto per il loro percorso educativo quanto per l'organizzazione delle famiglie coinvolte;

tenuto conto che non è accettabile che un settore fondamentale come la scuola sia sottoposto a tagli che pregiudicano non solo la qualità del servizio ma, come nel caso specifico, l'offerta del servizio stesso,

si chiede di conoscere se si intenda prendere i provvedimenti necessari per riavviare tempestivamente le sezioni di scuola dell'infanzia in parola.

(4-08459)

(5 aprile 2005)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale l'onorevole interrogante chiede iniziative per le scuole dell'infanzia della provincia di Torino.

Al riguardo si fa presente che la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, assicura la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia alla quale possono essere iscritti, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modelli organizzativi concordati con i Comuni.

La legge, naturalmente, prevede che tutto ciò sia realizzato con criteri di gradualità ed in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità.

Si rileva peraltro che per la scolarizzazione dei bambini e delle bambine di questa scuola, oltre alle risorse umane, è necessaria la presenza di adeguate infrastrutture e servizi di competenza degli enti locali che a volte mancano, precludendo in tal modo l'attivazione di nuove sezioni; inoltre sono sempre più frequenti i casi di contrazione del servizio da parte degli enti locali a fronte di un incremento di sezioni di scuola dell'infanzia statali, sicchè la situazione di carenza è in larga misura dovuta a queste circostanze.

Occorre anche ricordare che l'obiettivo della generalizzazione viene anche perseguito tenendo conto che il sistema nazionale dell'istruzione si compone, oltre che della scuola statale, anche delle scuole paritarie gestite dagli enti locali e da privati.

Per dare immediata applicazione alla norma, già dall'anno scolastico 2003-2004 si è provveduto a consolidare i posti della scuola dell'infanzia, istituiti in organico di diritto e di fatto, del 2002-2003 ed è stato assegnato un contingente ulteriore di posti incrementato per l'anno scolastico 2004-2005.

Dall'anno scolastico 2001-2002 all'anno scolastico 2004-2005, questo settore formativo – che, si ricorda, non è scuola dell'obbligo – ha avuto una dotazione organica aumentata di oltre 780 unità rispetto a quella fis-

sata per l'anno scolastico 2001-2002 (da 79.153 unità dell'anno 2001-2002 a 79.940 unità dell'anno 2004-2005), di cui 103 al Piemonte. Ciò ha consentito di far frequentare la scuola dell'infanzia a 26.000 bambini in più.

Alla suddetta dotazione organica nazionale vanno aggiunti gli ulteriori 408 posti che, con provvedimento ministeriale del 3 novembre 2004, sono stati assegnati agli Uffici scolastici regionali, in organico di fatto, per il 2004-2005.

Questa ulteriore assegnazione si muove proprio nella direzione di una graduale generalizzazione della scuola dell'infanzia prevista dalla legge di riforma.

Per far fronte alle esigenze rappresentate dal competente Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, alla regione Piemonte sono stati assegnati 56 dei 408 posti.

Il competente Dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale, valutate le richieste dei centri servizi amministrativi, ha ritenuto opportuno assegnare alla provincia di Torino 44 unità di questo personale, che si è aggiunto alle ulteriori 4 unità già in precedenza assegnate. Pertanto a seguito di questa nuova assegnazione nella sola provincia di Torino sono state attivate ulteriori 24 sezioni di scuola dell'infanzia.

Si ricorda infine che, compatibilmente con quanto previsto dalla legge finanziaria in materia di organico di diritto per l'anno scolastico 2005-2006, le risorse stanziate dalla medesima legge finanziaria 2005, pari a 110 milioni di euro, per l'attuazione del piano programmatico di interventi previsto dalla legge n. 53, consentiranno anche di proseguire negli interventi di generalizzazione della scuola dell'infanzia, così come indicato dalla stessa legge.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca
APREA

(10 maggio 2005)

VERALDI. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Premesso che:

la soppressione dell'Ufficio postale di Adami, frazione di Decollatura, ha generato forte malcontento in tutta la popolazione, circa 1000 abitanti, costretta a vivere in condizioni di totale isolamento a causa dell'assoluta mancanza di servizi;

nella risposta data all'interrogante in data 6/12/2001 (interrogazione 4-00162), il Ministro interrogato aveva assicurato che «la chiusura è una misura estrema che viene effettuata solo se l'ufficio "marginale" sia ubicato in un comune dove esistono altri uffici, se esista un altro sportello a distanza ragionevole ed in presenza di un esiguo numero di operazioni giornaliere svolte»;

gli abitanti di Adami, quasi tutti anziani, sono costretti ad affittare un mezzo privato per andare a riscuotere la pensione, dal momento che sono impossibilitati a raggiungere il primo centro urbano che dista circa cinque chilometri dalla frazione;

l'Associazione «Arci nuove idee» ha avviato una sottoscrizione cittadina per protestare contro la chiusura dell'Ufficio postale;

desta perplessità la decisione dell'Ente Poste che giustifica la chiusura adducendo motivi meramente economici, mentre è risaputo, al contrario, che il venir meno di un servizio essenziale comporta forti ricadute negative nel già fragile tessuto sociale, provocando, alla lunga, costi ben maggiori;

richiamata l'interrogazione n.4-07117, presentata dall'interrogante il 21 luglio 2004 ed ancora in attesa di risposta, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, non intenda intervenire presso Poste Spa affinché venga ripristinato l'Ufficio postale di Adami, al fine di garantire ai suoi abitanti la possibilità del vivere civile.

(4-07767)

(25 novembre 2004)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel confermare quanto già comunicato in risposta all'interrogazione 4-07117, pubblicata nel fascicolo «Risposte scritte ad interrogazioni» n. 137, si fa presente che la società Poste Italiane, nuovamente interessata in merito alla situazione degli uffici postali di cui è cenno nell'interrogazione in esame, ha riferito che il progetto di accorpamento degli uffici di Decollatura, Cerrisi e San Bernardo è tuttora valido.

Allo stato attuale, ha precisato la medesima società, sono in corso gli accertamenti volti a valutare la rispondenza dei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale interessata ai requisiti richiesti per lo svolgimento dei servizi postali, allo scopo di poter procedere, in caso di esito positivo, ai successivi adattamenti.

Il Ministro delle comunicazioni
LANDOLFI

(5 maggio 2005)

VIVIANI. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso che:

nel carcere circondariale di Montorio (Verona) la direzione del carcere ultimamente esprime parere negativo su tutte le richieste di permessi premio *(ex* articolo 30-*ter* della legge n. 354 del 1975) avanzate al magistrato di sorveglianza da detenuti stranieri senza regolare permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno da rinnovare;

analogo parere negativo viene espresso anche per la concessione dei benefici di cui all'articolo 21 della legge n. 354 del 1975, relativo al lavoro esterno al carcere;

tale atteggiamento, fortemente restrittivo ed iniquo, sarebbe conseguente ad una direttiva emanata in tal senso dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

constatato che una direttiva di questo genere è destinata a condizionare pesantemente il libero ed autonomo giudizio del magistrato di sorveglianza e quindi a concretizzare una grave discriminazione a sfavore dei detenuti stranieri,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'emanazione di tale direttiva;

se non ritenga opportuno e doveroso adottare provvedimenti volti a favorire condizioni di equità di trattamento tra i detenuti, condizione essenziale per la realizzazione della finalità rieducativa della detenzione.

(4-07541)

(26 ottobre 2004)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta che l'istituto del permesso premio è disciplinato dall'articolo 30-*ter*, comma 1, della legge n. 354 del 1975 secondo cui il Magistrato di Sorveglianza, sentito il Direttore dell'istituto, può concedere permessi premio. La concessione del beneficio in esame è dunque frutto di una valutazione discrezionale che il Magistrato di Sorveglianza effettua alla luce delle risultanze dell'osservazione scientifica della personalità e del parere, obbligatorio ma non vincolante, espresso dal direttore dell'istituto ove l'interessato è recluso. Sono altresì oggetto di valutazione i dati giudiziari e penitenziari (cioè relativi ad eventuali precedenti detenzioni) nonché le informazioni degli organi di polizia competenti per territorio.

La Direzione della casa circondariale di Verona Montorio ha comunicato che il numero dei detenuti che hanno fruito del beneficio in questione nell'anno in corso sono stati fra gli italiani 110 uomini e 7 donne e fra gli stranieri 91 uomini e 27 donne.

Per quanto riguarda il lavoro all'esterno (articolo 21 dell'ordinamento penitenziario) il relativo provvedimento di ammissione (articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000) è di competenza del Direttore dell'Istituto (qualora tale possibilità sia prevista nel programma di trattamento) ma la sua esecutività è subordinata all'approvazione del Magistrato di Sorveglianza. Alla luce dei dati comunicati dalla Direzione dell'Istituto sopracitato risultano autorizzati, nell'anno in corso, a svolgere lavoro all'esterno 3 detenuti di nazionalità italiana.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(10 maggio 2005)

€ 1,76